

COMUNE DI ANCONA
SERVIZIO CULTURA E TURISMO
Area 4 – Area Risorse e Sviluppo Economico

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI PUBBLICI ADIBITI A BAR PRESSO LA MOLE VANVITELLIANA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A VALENZA PUBBLICA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto i locali siti presso la Mole Vanvitelliana, ubicata presso la Banchina Giovanni da Chio, n. 28, 60121 Ancona, censiti al Catasto urbano, Foglio n. 14 – Mapp. n. 413, con destinazione bar/caffetteria che si trovano all'interno del Foyer dell'Auditorium Orfeo Tamburi e all'interno della corte, indicati **nella planimetria allegata**.

ART. 2 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il rapporto concessorio avrà la durata di **anni cinque** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di concessione ovvero dal verbale di consegna.

Come da Regolamento per l'alienazione, gestione e disposizione dei beni del Patrimonio immobiliare approvato con DC n. 105 del 14/11/2022, dietro richiesta dell'interessato - inoltrata al competente servizio almeno tre mesi prima della scadenza – e previa valutazione positiva della Giunta comunale, è facoltà dell'Amministrazione rinnovare, sulla base della concreta gestione e valorizzazione dei locali e del relativo servizio, il rapporto concessorio ed il relativo servizio a valenza pubblica per la durata di **altri cinque anni**.

La concessione potrà essere rinnovata, previa nuova determinazione del canone di concessione con rivalutazione istat, solo nel caso di esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il canone annuo di concessione è stabilito in € 6.000,00 (euro seimila virgola zero zero), oltre IVA al 22%, sul quale dovrà essere applicata la percentuale di rialzo da parte dei partecipanti, dovrà essere corrisposto in tre rate quadrimestrali.

Il canone di concessione verrà aggiornato annualmente nella misura del 100% della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente, utilizzando l'ultimo indice disponibile alla cadenza annuale del contratto.

Il canone verrà fatturato da parte del Comune o del soggetto da esso incaricato.

Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone concessorio costituisce automaticamente la messa in mora del Concessionario.

Il mancato pagamento continuativo di una annualità, corrispondente a tre rate, autorizza il Comune a sciogliere il contratto e attivare ogni procedura utile per il recupero dell'importo dovuto anche attraverso la polizza assicurativa prestata dal concessionario di cui al successivo ART.15

ART. 3 – LOCALI ED ATTREZZATURE

Il Concessionario, utilizzerà i locali e le attrezzature già esistenti, che verranno ceduti dal Concedente in comodato gratuito; la descrizione dello stato dei locali e delle attrezzature sarà effettuata con verbali redatti a cura delle Parti contraenti, antecedentemente alla data di inizio della gestione.

L'apposito inventario verrà redatto contestualmente alla stipula del contratto di concessione e sottoscritto da entrambi i contraenti.

I locali e le attrezzature di cui sopra verranno prese in consegna dal Concessionario all'inizio della concessione, previa redazione di apposito verbale e dovranno essere restituiti alla scadenza della stessa in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso. Le eventuali attrezzature mancanti dovranno essere reintegrate a cura del concessionario.

Dovranno invece essere fornite dal concessionario tutte le apparecchiature e macchinari complementari, quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, macchine per il caffè, macina caffè, piastre per riscaldare, ecc....

Il Concessionario si impegna, altresì, a non mutare la destinazione d'uso dei locali e a non modificare la configurazione e l'utilizzo dei locali e delle attrezzature salvo eventuali modifiche concordate con l'Amministrazione concedente.

È richiesta, pertanto, l'erogazione di tutte le attività necessarie ai fini della corretta gestione del servizio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'allestimento degli spazi e la pulizia degli stessi, la dotazione di tutte le attrezzature tecniche per la migliore esecuzione del lavoro, lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria delle proprie e di quelle già esistenti presso i locali.

E' richiesta, infine, l'apertura, la chiusura e la durata giornaliera in concomitanza degli eventi annuali in programmazione presso la Mole Vanvitelliana.

ART. 4 – VERBALI DI CONSEGNA LOCALI, INIZIO ATTIVITA' E RICONSEGNA DEI LOCALI.

Entro il termine massimo di **20 giorni naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna dei locali, il Concessionario si impegna ad eseguire e completare, a sue esclusive spese, i lavori di installazione degli specifici arredi ed attrezzature, il tutto conformemente al contenuto della proposta a partecipare alla manifestazione di interesse.

È fatto obbligo al Concessionario di procedere, in contraddittorio con l'Amministrazione, alla redazione del Verbale di inizio attività durante il quale verrà presa completa ed esatta visione dello stato dei locali adibiti a bar/caffetteria di cui trattasi e di tutto ciò che è oggetto del servizio.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il normale loro deterioramento d'uso, vuoti e sgomberi da arredi, macchine e attrezzature di proprietà, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte dell'Amministrazione. In caso ciò non avvenga, entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Amministrazione provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese di deposito dei beni ivi presenti a carico del Concessionario.

A tal proposito verrà redatto un Verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio tra l'Amministrazione e il Concessionario.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria (deposito cauzionale) sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione della struttura e degli impianti di proprietà dell'Amministrazione.

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Saranno a carico del Concessionario l'allaccio dell'energia elettrica, il pagamento dei consumi, la pulizia dell'area occupata, il pagamento delle relative imposte comunali, oneri fiscali e amministrativi relativi a licenze e autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

Tutte le spese comprese le imposte inerenti e conseguenti alla seguente procedura, nonché quelle relative alla stipulazione dell'atto di concessione, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà garantire, ad esclusiva cura e a sue totali spese e con la propria organizzazione:

- la **pulizia dei locali** messi a disposizione dal Comune;
- la **gestione continuativa e giornaliera obbligatoria della somministrazione di alimenti e bevande in concomitanza degli eventi annuali in programmazione presso la Mole Vanvitelliana**;
- la **cura e la manutenzione ordinaria dei locali**;
- **assicurare il rispetto della normativa in materia igienico** – sanitaria e sulla sicurezza; nonché tutti gli oneri previsti dal Regolamento per l'alienazione, gestione e disposizione del patrimonio immobiliare.
- la **vigilanza degli spazi concessi**;

Il concessionario è tenuto a dare esecuzione del servizio, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

Il concessionario è **autorizzato a proprio rischio e onere a portare in loco i propri macchinari** e quanto ritenuto necessario per il migliore esercizio dell'attività a valenza pubblica, previo impegno:

- a portare via il tutto al termine della gestione facendosi carico dei relativi costi di eventuale trasporto;
- a restituire gli spazi e i macchinari presenti in loco nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo deterioramento o consumo risultante dall'uso delle cose.

E' fatto **divieto al Concessionario**:

- di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia a terzi;
- di utilizzare una superficie maggiore di quella assegnatagli;
- di sospendere o ritardare, a nessun titolo, il pagamento dei canoni di concessione;
- di mutare anche in parte ed anche solo temporaneamente la destinazione dell'area oggetto della concessione;
- di realizzare o installare sull'area in concessione costruzioni e manufatti permanenti o temporanei e/o eseguire addizioni ed apportare trasformazioni, migliorie, innovazioni senza il preventivo consenso scritto rilasciato dai competenti settori/uffici del Comune, fermo restando l'osservanza delle normative vigenti in materia di edilizia ed urbanistica.

Alla scadenza della concessione le addizioni, trasformazioni, migliorie, innovazioni eventualmente eseguite dal Concessionario resteranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale salvo il diritto del Comune di esigerne, ove possibile, la rimozione a cura e spese del Concessionario.

E' vietata, altresì, la sub-concessione totale o parziale dell'area, a qualsiasi titolo, anche gratuito e la cessione del contratto.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

L'Amministrazione, per la concessione oggetto del presente capitolato, si impegna a:

- fornire in concessione i locali (attraverso atto concessorio con l'Agenzia del Demanio) e le attrezzature, in funzione esclusiva dello svolgimento del servizio, senza che possa essere presentata alcuna richiesta o invocato alcun impegno dell'Amministrazione stessa;
- manutenzione straordinaria dei locali; manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di condizionamento; manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elettrico (con esclusione materiale elettrico rapido consumo).

L'Amministrazione è esonerata dall'eseguire interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria per danni causati dal Concessionario.

ART. 7 – INTERRUZIONE/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio nei seguenti casi:

1. sciopero del personale del Concessionario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio, il Concessionario dovrà darne notizia all'Amministrazione con un anticipo di almeno cinque giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza in modo da poter concordare le modalità di erogazione del servizio secondo modalità anche minime;
2. in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività;
3. interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore non riconducibili a responsabilità del Concessionario. Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è direttamente responsabile verso terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua e da ogni altro abuso e trascuratezza o cattiva manutenzione della cosa concessa, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni forma di responsabilità.

Il Concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiale e attrezzature tecniche sollevando l'Amministrazione comunale da ogni forma di responsabilità.

Il Comune, oltre che nei casi sopra detti, sarà tenuto indenne e manlevato da qualsiasi responsabilità:

- per quanto concerne il possesso da parte del Concessionario di tutti i requisiti di legge previsti per l'esercizio dell'attività anche sotto l'aspetto sanitario, di igiene e sicurezza sul lavoro, fiscale e previdenziale;
- per i danni che possano derivare a qualsivoglia persona nell'accedere all'immobile e nel permanervi.

Alla cessazione della concessione per scadenza, revoca, decadenza o recesso, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, a seguito di verbale sottoscritto in contraddittorio con il Servizio Cultura e Turismo, impegnandosi ad eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l'immobile nelle condizioni iniziali, a propria cura e spese, escluso il normale deperimento dovuto all'uso, salvo che il Comune non ritenga di conservare lo stato di fatto.

E' facoltà del Comune conservare lo stato di fatto, acquisendo gratuitamente a patrimonio comunale le eventuali addizioni, migliorie, trasformazioni, innovazioni eseguite dal Concessionario, senza compensi o indennizzi a favore del Concessionario.

ART. 9 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà essere esercitata tutti i giorni compresi quelli festivi, **in concomitanza degli eventi annuali in programmazione presso la Mole Vanvitelliana** e, comunque, non oltre le ore 24:00, salvo richieste di proroga concesse dal Comune. Negli altri giorni, dove non sono previsti eventi in programmazione presso la Mole Vanvitelliana, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene somministrata nel rispetto degli orari delle mostre ivi insistenti e, comunque, non oltre le ore 20:00, salvo proroghe concesse dal Comune. Infatti, l'orario dell'attività potrà essere modificato in accordo tra le parti, anche in funzione di eventi e manifestazioni che si svolgeranno presso la Mole Vanvitelliana e che dovranno, comunque, seguire l'iter amministrativo e autorizzatorio.

Potranno essere organizzati iniziative di animazione ed eventi purché non in contrasto con la programmazione delle iniziative del Comune e nel rispetto dei regolamenti comunali in materia di attività rumorose e pubblico spettacolo. La programmazione di detti eventi, organizzati in proprio dal Concessionario, andrà durante l'anno necessariamente condivisa con l'Amministrazione di riferimento ed autorizzata da quest'ultima. In relazione a detti eventi il Concessionario se ne assume tutte le responsabilità sollevando il Comune da ogni riflesso, diretto e/o indiretto, per eventuali danni materiali e non materiali e/o a persone o cose e spese che dovessero derivargli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1229 CC.

Il Concessionario si impegna, inoltre, ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza in occasione della permanenza all'interno della struttura e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità.

ART. 10 – CONFORMITA' DEGLI ALIMENTI E DEGLI AMBIENTI

Il Concessionario si impegna a che tutti gli alimenti distribuiti ai fruitori siano rispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, alla letteratura scientifica del settore, alla buona tecnica del servizio, concernenti l'acquisto e la consegna, la conservazione, la lavorazione, la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle stesse e delle materie prime da impiegare, nonché tutte le prescrizioni che fossero impartite dalle competenti Autorità.

In particolare è fatto divieto di:

- effettuare il riciclo dei pasti, nonché degli avanzi;
- preparare i pasti nei giorni antecedenti a quelli di consumo;
- effettuare la precottura ed utilizzare cibi parzialmente cotti.

ART. 11 – CONTROLLI DI QUALITA'

Fatti salvi i controlli igienico-sanitari e nutrizionali esercitati nei modi previsti dalla vigente normativa dagli enti preposti, l'Amministrazione, potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli, in contraddittorio tra le parti, sulla qualità dei servizi e dei beni di consumo offerti, sul funzionamento dell'esercizio nonché su tutte le modalità di espletamento delle attività di ristoro senza che il Concessionario abbia ad impedirli. A tal fine il Concessionario riconosce il diritto di accesso e di verifica in qualunque momento ai dipendenti dell'Amministrazione a ciò preposti od a persone appositamente incaricate in tutti i locali e le aree dell'esercizio oltre che il diritto di verificare presso la clientela la qualità del servizio svolto.

ART. 12 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà assicurare i servizi di bar e ristorazione e pulizia/sanificazione degli ambienti con proprio personale.

Il personale potrà accedere alla struttura solo previa autorizzazione dell'Amministrazione. Tutto il personale scelto dal Concessionario deve indossare un'apposita divisa di lavoro da indossare durante le ore di servizio, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario è, inoltre, tenuto agli obblighi di informazione/formazione in materia di igiene sanitaria.

Il Concessionario è tenuta ad informare tempestivamente l'Amministrazione dell'esistenza di malattie infettive e comunque rilevanti per l'attività svolta, contratte dal personale dipendente e dovrà sottostare alle eventuali prescrizioni sanitarie che al riguardo dovessero stabilire le Autorità competenti.

L'organico del personale dovrà essere idoneo quantitativamente e qualitativamente per assicurare i servizi. Il Concessionario adeguerà il numero, la qualifica, l'esperienza del personale che impiegherà secondo le esigenze del servizio al fine di garantire un'adeguata gestione dei flussi degli utenti e, quindi, il regolare, efficace ed efficiente svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato tecnico.

Tutto il personale in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente. In conformità al Regolamento CE 852/2004 nell'ambito delle procedure di autocontrollo il Concessionario dovrà garantire l'idonea formazione del personale in materia di igiene degli alimenti e dovrà provvedere a documentare l'idoneità sanitaria dello stesso.

Il personale dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali si svolge il servizio. Il Concessionario dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservassero modi seri e cortesi o fossero trascurati nell'abbigliamento o nel servizio o usassero un comportamento o un linguaggio riprovevole. Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione in ordine alla cattiva condotta del personale, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell'Amministrazione.

CLAUSOLA SOCIALE – In applicazione dell'art. 57 del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i., recante “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi [...]”, il Concessionario dovrà assicurare misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

ART. 13 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MANO D'OPERA

Il Concessionario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

Il Concessionario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi

prestata direttamente all'interno dei locali dell'Amministrazione manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Il Concessionario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario per tutta la durata del servizio anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni del Concessionario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato del Lavoro ed ogni altra Autorità Pubblica di controllo al fine di assicurarsi che il Concessionario osservi le prescrizioni suddette.

ART. 14 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore del personale impiegato nell'attività, il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di RCT con un massimale almeno pari ad € 1.500.000,00 per danni a terzi e per i danni arrecati per qualsiasi causa alle cose e ai beni di proprietà del Comune per l'attività svolta presso la predetta struttura avuta in concessione.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso si dovrà produrre un'appendice della stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche l'esercizio oggetto della concessione per conto dell'Amministrazione Comunale, precisando che non ci sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00.

ART. 15 – COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli obblighi medesimi il Concessionario costituirà prima della stipula del contratto una cauzione pari ad una annualità del canone, come previsto dall'art. 36 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare approvato con atto del Consiglio Comunale n. 105 del 14 novembre 2022, mediante versamento presso la Tesoreria comunale.

Al termine della concessione la cauzione verrà svincolata, su richiesta scritta del Concessionario, solo dietro constatazione dell'integrale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

In caso contrario si provvederà ad incamerare la cauzione.

In nessun caso il Concessionario potrà esimersi dal pagamento delle ultime mensilità del canone mediante imputazione delle stesse alla cauzione.

Il Comune potrà, invece, incamerare la cauzione anche per compensare il credito per eventuali canoni non pagati.

ART. 16 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione da qualunque pretesa, azione o

molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione che verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all'Amministrazione o a terzi.

Deve altresì garantire l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi, nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

Il Concessionario deve far osservare ai fruitori la legge relativa al divieto di fumo nei locali concessi.

ART. 17 – DECADENZA –REVOCA

Oltre che alla sua scadenza naturale, la presente concessione temporanea degli spazi per la gestione del bar/punto di ristoro potrà cessare per decadenza o revoca, nonché per recesso. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento, con conseguente risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- a) cessione della gestione;
- b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza il preventivo assenso formale del Comune;
- c) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione e gestione degli spazi;
- d) inosservanza da parte del Concessionario di norme, di leggi, di regolamenti o disposizioni comunali, nonché grave inadempienza agli articoli della presente convenzione.
- e) mancato corrisponimento del canone di concessione

La concessione in uso degli spazi per la gestione del bar può essere revocata anche per rilevanti motivi di pubblico interesse che dovranno essere comunque ampiamente giustificati dal Comune.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente viene espressamente riconosciuta di competenza esclusiva del Foro di Ancona.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati contenuti nella presente, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, esclusivamente per gli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati alla presente. Il Gestore, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art. 13 del GDPR 2016/679.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nella presente si rinvia alle leggi di settore ed ai regolamenti comunali vigenti.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse ed eventuali soprattasse inerenti e dipendenti dalla stipula delle presenti condizioni, nessuna esclusa, sono per intero a carico del Concessionario temporaneo degli spazi. Per l'uso temporaneo degli spazi di proprietà comunale le parti chiedono l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di Registro di cui all'art 1 comma 275 della L. n. 311/2004 e s.m.i.

La presente è soggetta a registrazione in caso d'uso ex articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto ha per oggetto le prestazioni soggette all'IVA

Ancona, .../.../.....

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ANCONA

PER IL CONCESSIONARIO
